

SERVIZIO ASSISTENZA STRANIERI

SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 62/95 (art. 21), gli interventi socio-assistenziali garantiti a tutti i cittadini residenti sul territorio della Regione Piemonte si estendono anche agli stranieri e apolidi residenti nel territorio della Regione e, in base a quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati anche ai soggetti stranieri presenti a vario titolo sul territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente erogante.

Ciò stabilito è pertanto chiaro che minori e adulti stranieri residenti nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, che si trovino in situazioni di grave difficoltà e/o presentino problematiche sociali, possano fruire degli interventi previsti dal presente Piano per i cittadini italiani residenti nel territorio del Consorzio.

E' previsto, inoltre, che il Servizio Sociale attivi nei confronti di tutta la popolazione straniera residente e no, regolare o meno, gli interventi di segretariato sociale (informazioni su come ottenere la regolarizzazione e una serie di servizi rivolti alla tutela della salute) e quelli riguardanti l'inserimento scolastico o nei servizi educativi per minori (asili nido, scuola materna, scuole elementari e medie).

Compito del servizio sociale è altresì informare i cittadini stranieri della presenza sul territorio di un Centro Servizi attivo presso gli uffici del C.I.L.O. di Moncalieri, in Via Alfieri aperto ad un'utenza non limitata territorialmente, e collaborare con gli operatori dello stesso.

Il Centro è gestito da un operatore, che ha frequentato il corso per Mediatori Culturali.

Il Centro svolge attività di formazione ed orientamento ai cittadini stranieri e alle loro famiglie e si esplica in particolare nei seguenti interventi:

1) INFORMAZIONE

- a) Diritti e doveri dei cittadini stranieri
- b) Legislazione nazionale ed internazionale
- c) Lavoro
- d) Formazione
- e) Casa
- f) Salute
- g) Permessi di Soggiorno
- h) Ricongiungimenti familiari
- i) Censimenti periodici della popolazione straniera e nomade della Città.

2) CONSULENZA

- a) Compilazione di richieste e domande
- b) Come affrontare la ricerca del lavoro
- c) Orientamento scolastico e professionale
- d) Consulenza personalizzata per ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno...

3) ACCOMPAGNAMENTO

Servizio di accompagnamento e interpretariato presso gli Uffici competenti indirizzato alle persone con maggiori difficoltà linguistiche o per casi particolarmente complessi.

4) PRODUZIONE

- a) Elaborazione e produzione di opuscoli informativi destinati agli utenti ed agli uffici che si occupano o lavorano con stranieri;
- b) Organizzazione di corsi di alfabetizzazione per il raggiungimento della Scuola dell'obbligo.

5) PROMOZIONE

Organizzazione di momenti di incontro, dibattito ed approfondimento a favore della diffusione di una cultura multietnica della tolleranza e del rispetto delle diversità.

SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

Per quanto riguarda i servizi in favore dei minori e delle donne in gravidanza, stranieri e irregolari, che si trovino in stato di grave difficoltà, sono attivabili interventi a loro tutela assimilabile a quelli dei cittadini italiani residenti per quanto attiene l'assistenza economica ed educativa.

ADULTI

Per le donne in gravidanza è previsto un intervento di integrazione al minimo vitale secondo la normativa vigente. Tale intervento è previsto solo in casi del tutto eccezionali ed in seguito a verificate garanzie di permanenza sul territorio dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e la Loggia.

La valutazione della gravità del caso sarà fatta dal Servizio sociale competente in base a criteri necessariamente non definiti, la cui individuazione si ritiene possa essere parte della professionalità dell'operatore sociale.

Tale valutazione e la durata dell'intervento andranno proposti con relazioni scritte al Direttore del Consorzio che, se ritenuta opportuna, renderà operativa la richiesta con determinazione dirigenziale.

MINORI

Per quanto riguarda i minori stranieri irregolari sono individuati percorsi interlocutori e prospettive di regolarizzazione, al fine di una loro più ampia tutela, diversi a seconda dei casi.

In particolare:

Minori soli infraquattordicenni

Per i minori soli infraquattordicenni si deve procedere all'immediata segnalazione al Tribunale per i Minori e ci si deve attenere alle determinazioni di quest'ultimo in quanto essendo soli vi è uno stato "legale" di abbandono tale da determinare ai sensi dell'art. 37 della Legge 184/1983 l'intervento del Giudice minorile.

Minori infraquattordicenni con genitori regolari

Per quanto riguarda i minori con genitori regolari occorre distinguere tra le situazioni di pregiudizio che derivano unicamente dalla condizione di regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale, da quelle che derivano anche dalla inidoneità educativa degli esercenti la potestà o, addirittura da uno stato di abbandono.

Per i minori con genitori regolari idonei dal punto di vista educativo, in grado di presentare domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata istanza alla Questura con contestuale relazione del Servizio sociale che attesti la necessità di non interrompere il processo educativo intrapreso dal minore (es. Frequenza scolastica).

Per i minori con genitori regolari idonei dal punto di vista educativo, ma privi dei requisiti necessari per la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare (es. Occupazione non a tempo indeterminato) è necessaria la segnalazione all'Autorità Giudiziaria che emetterà i provvedimenti ritenuti più opportuni di cura e assistenza del minore in attesa della presentazione dell'istanza di ricongiungimento entro il 17° anno di età del minore stesso.

Per i minori con genitori regolari non idonei dal punto di vista educativo, o comunque non in grado di entrare in possesso dei requisiti per presentare domanda di ricongiungimento familiare (es. Genitore anziano con scarse possibilità di inserimento lavorativo), entro il 17° anno di età del minore verrà trasmessa una segnalazione a cura dei Servizi sociali all'Autorità Giudiziaria Minorile che procederà alla valutazione dell'interesse del minore alla permanenza sul territorio nazionale, ovvero al suo rimpatrio.

In ogni caso, anche per il minore straniero infraquattordicenne, non regolare va attivato, al più presto, l'inserimento scolastico, fatta salva l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile per le motivazioni precedentemente citate.

Minori appartenenti a nuclei totalmente irregolari

Rispetto a questa categoria, anche se presente a volte in forma stabile sul territorio, i Servizi non ritengono di poter attivare prese in carico al di là degli interventi di segretariato sociale e di quelli riguardanti l'inserimento scolastico o l'appoggio educativo dei minori stessi.

E' fatto salvo l'intervento dei Servizi nelle situazioni in cui il minore subisca pregiudizi sostanziali o sia oggetto di maltrattamenti, con conseguente attivazione dell'Autorità Giudiziaria e regolarizzazione provvisoria del minore da parte della Questura per il tempo, indicato nel provvedimento, in cui sarà necessaria la vigilanza dei Servizi sociali e/o sanitari.

Minori soli ultraquattordicenni

L'Autorità Giudiziaria competente in questi casi è il Giudice Tutelari a cui i Servizi devono inviare segnalazione al termine di indagine svolte ai fini di provare l'interesse o meno del minore ad una permanenza sul nostro territorio che coniughi i dati della sua volontà con quelli di realtà circa il possibile inserimento sociale.

Il Giudice Tutelare provvede prevedendo, a seconda delle situazioni, un percorso di inserimento nel nostro Paese o di rimpatrio nel paese di origine del minore.

Quest'ultimo provvedimento deve essere eseguito dai Servizi Sociali in presenza del consenso del minore, diversamente si dispone al ricorso della forza pubblica.

Al compimento del 18° anno di età, in presenza di un preciso progetto elaborato dai Servizi sulla base di elementi di positiva e fattiva collaborazione da parte del giovane, la Questura provvederà alla conversione del permesso di soggiorno provvisorio in soggiorno definitivo per lavoro o studio.